

REGOLAMENTO GENERALE

PARTE XX

STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE, DI SERVIZIO

Art. 1- Strutture didattiche, scientifiche e di servizio

1. Per il perseguimento delle proprie finalità ed in conformità alle previsioni statutarie, l'Università si articola in Dipartimenti. Possono inoltre essere costituite Scuole interdipartimentali, Centri di ateneo, Centri interdipartimentali.
2. Le modalità per l'istituzione e la disattivazione delle strutture di cui al comma 1 e le norme generali di funzionamento sono contenute negli articoli seguenti.

Art. 2 – il Dipartimento

3. Ai sensi dell'art. 22 dello statuto il dipartimento è la struttura di base in cui si articola l'ateneo per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Esso è caratterizzato da un ambito di discipline omogenee definito da una declaratoria, comprensiva di un elenco di settori scientifico-disciplinari, individuata con riferimento a linee di ricerca e di offerta formativa, anche di carattere multidisciplinare.

Art. 3 – Procedura per l'istituzione e la disattivazione del Dipartimento

1. L'istituzione di un dipartimento è disposta con decreto rettorale previa delibera del consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico.
2. La proposta di istituzione di un nuovo dipartimento può scaturire anche su iniziativa di un gruppo di docenti di almeno cinquanta unità che intendono afferire al dipartimento stesso, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 22, comma 6, dello statuto per cui tale limite può essere derogato. In tale ipotesi il senato è tenuto a portarla in discussione e a motivare l'eventuale parere negativo.
3. La proposta di istituzione di un nuovo dipartimento deve contenere:
 - a) le motivazioni e le finalità del dipartimento;
 - b) l'elenco dei settori scientifico – disciplinari;
 - c) l'elenco dei docenti che intendono afferire al dipartimento;
 - d) l'indicazione delle linee di ricerca e di offerta formativa, anche di carattere multidisciplinare;
 - e) l'indicazione dei corsi di studio e di dottorato di ricerca che afferiranno al nuovo dipartimento;
 - f) le eventuali strutture che verrebbero ad essere soppresse e la loro situazione patrimoniale ed economica;
 - g) una scheda tecnica in cui sono indicati locali, laboratori, attrezzature e risorse necessarie all'espletamento delle finalità di didattica e di ricerca del costituendo dipartimento, nonché la previsione di fabbisogno di personale tecnico-amministrativo.
 - h) il parere dei consigli delle strutture coinvolte, sotto il profilo delle risorse umane e materiali.

4. Nel decreto di istituzione del dipartimento, sentito il Direttore generale, sono definite:
 - a. l'assegnazione al nuovo dipartimento delle risorse logistiche e strumentali nonché delle altre risorse necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, ivi comprese le risorse finanziarie;
 - b. le procedure per l'espletamento delle operazioni connesse alla chiusura dei documenti contabili di bilancio, comprese le attività amministrativo-contabili delle strutture che eventualmente in esso vanno a confluire, e di quelle connesse all'avvio delle corrispondenti attività del nuovo dipartimento.

L'assegnazione del personale tecnico-amministrativo alla struttura è disposta con separato provvedimento del Direttore generale.

5. Il Dipartimento viene attivato a decorrere dalla data indicata nel decreto rettorale di istituzione.
6. La disattivazione di un dipartimento è deliberata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, acquisito il parere del consiglio del dipartimento. Nell'ipotesi in cui la componente docente scenda al di sotto del limite delle 40 unità per un periodo di un anno il Consiglio di amministrazione procede d'ufficio alla disattivazione. La disattivazione è disposta con decreto rettorale.
7. Il Consiglio di amministrazione, nel deliberare la disattivazione del dipartimento, determina anche la destinazione delle risorse finanziarie e patrimoniali e l'afferenza del personale docente, sulla base delle manifestazioni di volontà espresse con le modalità di cui al successivo art. 5. L'assegnazione del personale tecnico amministrativo è disposta con provvedimento del Direttore generale.

Art. 4 –modifica settori scientifico-disciplinari

1. La modifica dei settori scientifico-disciplinari di un dipartimento è deliberata dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, previo parere o su proposta del consiglio di dipartimento interessato. Qualora la modifica riguardi un settore scientifico-disciplinare comune a più dipartimenti deve essere acquisito il parere dei consigli dei dipartimenti interessati.

Art. 5 - afferenza del personale docente al dipartimento

- 1 Ogni docente afferisce ad un solo dipartimento.
- 2 Il docente, al momento della presa di servizio, afferisce al Dipartimento che ne ha proposto la chiamata o, nel caso dei ricercatori, al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del bando. Tale afferenza deve essere mantenuta per almeno un triennio.
- 3 La richiesta di afferenza ad altro dipartimento, corredata del curriculum del richiedente, deve essere motivata da ragioni di coerenza scientifica e didattica con i programmi e con le finalità perseguite dal Dipartimento cui il docente intende afferire. La richiesta di afferenza è indirizzata al Magnifico Rettore e, per conoscenza, ai Direttori dei Dipartimenti interessati .
- 4 I Consigli dei Dipartimenti interessati esprimono parere sulla richiesta di afferenza tenendo conto delle esigenze scientifiche, didattiche ed organizzative. Il dipartimento di appartenenza del docente deve pronunciarsi anche sull'eventuale spostamento delle risorse che la variazione di afferenza comporta.
- 5 Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico ed i Consigli dei Dipartimenti interessati, previa verifica del fabbisogno dei Dipartimenti in questione, delibera sulla richiesta di afferenza sulla base dei seguenti criteri:

- a) il dipartimento di destinazione deve avere un numero di docenti inferiore al suo fabbisogno;
 - b) la richiesta di afferenza deve essere coerente con le finalità scientifiche e didattiche che caratterizzano il dipartimento di destinazione;
 - c) la mobilità del richiedente non deve comportare, per il Dipartimento di provenienza, lo scendere al di sotto dei limiti numerici di legge;
 - d) devono essere verificate le implicazioni scientifiche, didattiche ed organizzative connesse al trasferimento del richiedente;
 - e) in caso di strutture convenzionate con il SSN, qualora il trasferimento comporti l'inserimento in una nuova Unità operativa assistenziale, l'afferenza è subordinata all'acquisizione delle previste autorizzazioni.
- 6 A conclusione dell'iter di cui al presente articolo l'afferenza del docente è disposta con decreto rettorale e decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo, fatte salve ipotesi eccezionali valutate dagli organi accademici. Tale afferenza deve essere mantenuta per almeno un triennio
- 7 Il termine di un triennio di cui al comma 2 del presente articolo trova applicazione anche in sede di prima applicazione dello statuto per le afferenze richieste dai docenti in occasione della prima attivazione dei Dipartimenti.
- 8 Il termine di tre anni di cui ai commi 2, 6 e 7 non si applica nell'ipotesi in cui il docente intenda afferire a un dipartimento di nuova istituzione.